

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 423**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CONSOLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2001**

—————

Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio  
della professione di avvocato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha soppresso il divieto di iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti in regime di *part time*.

L'articolo 1 della citata legge, ai commi 56, 56-bis e 57, prevede rispettivamente:

«56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività [...].

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Risulta quindi abrogato il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati previsto dall'articolo 3, comma 2, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che stabilisce l'incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato, con «qualunque impiego od ufficio con stipendio sul bilancio dello Stato».

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva lo scopo di offrire ai pubblici dipendenti opportunità lavorative nelle libere professioni, come integrazione del salario decurtato dalla Pubblica amministrazione, ma ha creato inconvenienti che il legislatore non aveva previsto. L'unica incompatibilità cui fa riferimento la disposizione di legge che si vuole modificare è di carattere amministrativo: «Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche».

La professione di avvocato, per il rilievo costituzionale dato al diritto alla difesa, indefettibile, fiduciario, può essere svolta solo da un soggetto libero da ogni vincolo che il rapporto di pubblica dipendenza pone. Intendo riferirmi all'assurda, ma concreta possibilità che si trovino ad esercitare la professione di avvocato, in contemporanea con l'ufficio pubblico, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, i funzionari del Ministero delle finanze. Non è chi non veda che si viene in questi casi a creare un singolare, cioè inquinante rapporto di interazione pubblico-privato per cui, da un lato, sarà impossibile sceverare quanto il neo difensore «utilizzi» non solo le nozioni e le notizie acquisite nel suo patrimonio di pubblico dipendente, ma addirittura le relazioni di ufficio collaterali o semplicemente sinergiche; d'altro canto il prestigio del professionista risulterà fondato sul potere del dipendente pubblico nell'ambito delle relazioni amministrative, più che sulla corretta competenza e concorrenza professionale.

Il presente disegno di legge intende ovviare a tale grave inconveniente ripristinando l'incompatibilità alla professione di avvocato dei pubblici dipendenti con regime di lavoro a tempo parziale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

